

COMUNE DI BERZO SAN FERMO
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 50

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL COMUNE DI BERZO SAN FERMO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' (ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001)

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **NOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

TRAPLETTI LUCIANO	SINDACO	Presente
MICHELI DANIELE	VICESINDACO	Presente
RIBOLI CHIARA GABRIELLA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PANTO' DR. NUNZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRAPLETTI LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- che l'art. 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis del Codice della Strada prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.L.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

Rilevato che questo Ente ha in essere convenzione con il Ministero di Giustizia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in scadenza a settembre 2025;

Considerato che il Tribunale di Bergamo è favorevole all'approvazione di una nuova Convenzione;

Considerato che:

- nel triennio di vigenza della convenzione di cui trattasi, questa Amministrazione ha avuto modo di testare ampiamente l'utilizzo di questo strumento processuale (mediante 20 persone all'anno che hanno prestato attività non retribuita a favore della collettività);
- tali esperienze si sono concluse nella totalità dei casi in maniera positiva con soddisfazione di tutte le parti;

Considerato inoltre che la copertura assicurativa contro gli infortuni e i danni da responsabilità civile sono entrambe a carico del Comune ma le stesse non comportano oneri aggiuntivi poiché la copertura assicurativa infortuni attinge ad apposito fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- di redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;
- di trasmettere senza ritardo l'anzidetta relazione alla cancelleria del Giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anno/i **5 ANNI** a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché ai Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale.

Bergamo lì,

Il legale rappresentante pro-tempore dell'Ente

Il Presidente Vicario del Tribunale di Bergamo, dott. Vito Di Vita

Art.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

(LUCIANO TRAPLETTI SINDACO PRO TEMPORE)

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art 6

Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, hanno l'obbligo:

- di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena ovvero, in assenza, al Comando Carabinieri territorialmente competente, le eventuali violazioni da parte del condannato degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

SI STIPULA E CONVIENE

Art.1

Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

	a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
	b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
	c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
	d) prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteca, musei, gallerie o pinacoteche;
	e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
X	f) prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità;
	g) prestazioni volte alla promozione dell'educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di lavoro;
	h) altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.

(L'Ente dovrà segnare col simbolo "x" nell'apposita casella le prestazioni individuate)



**Convenzione tra il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e l'Ente/Comune di
BERZO SAN FERMO per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)**

Premesso

- che l'art. 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis del Codice della Strada prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.Lvo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente Vicario del Tribunale di Bergamo, dott. Vito Di Vita,

E

l'Ente / il Comune di BERZO SAN FERMO (di seguito "L'Ente"), nella persona del Sindaco / legale rappresentante pro-tempore (*LUCIANO TRAPLETTI*),

Dato atto che la convenzione allegata mette a disposizione massimo 10 posti contemporaneamente per i soggetti ammessi allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività;

Visto lo schema della convenzione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare la nuova convenzione per la durata di 5 anni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare l'allegata Convenzione tra il Comune di Berzo San Fermo e il Tribunale di Bergamo, che agisce per delega del Ministro di Grazia e Giustizia, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis del Codice della Strada, presso il Comune di Berzo San Fermo;

- di dichiarare che la presente Convenzione sarà valida per il periodo di 5 anni;

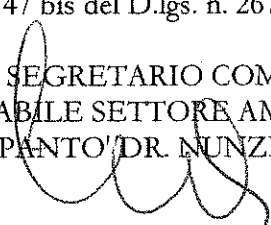
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Pantò Nunzio – Responsabile del Settore Amm.vo.

Dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ED ATTESTAZIONE

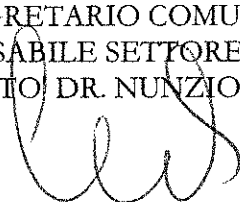
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
PANTO' DR. NUNZIO



Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi del successivo art. 151, comma 4.

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
PANTO' DR. NUNZIO



IL SINDACO

TRAPLETTI LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PANTO' DR. NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
- viene oggi trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Addi, . . . 7 - 8 - 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

PANTO' DR. NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il pr
del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi,

sensi